




COMUNE DI ASSISI

(Provincia di Perugia)

REP. n. 7662

Contratto appalto lavori di manutenzione e messa in sicurezza
strade comunali. IV stralcio funzionale. CUP: G77H21073380004

– CIG: 9075796FC6.




REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ASSISI
Ufficio Servizi Sociali e Contratti
Liquidato Euro 552,00 +
(di cui € 352,00 Bolli)

L'anno duemilaventidue (2022), addì ventisette del mese di maggio in Assisi, fraz. S.Maria degli Angeli, nella civica residenza, aventi a me, Dott. Fabrizio Proietti, Segretario Generale del Comune di Assisi, senza l'assistenza dei testi avendovi le parti che sanno e possono scrivere rinunciato con il mio consenso, si sono personalmente costituiti i Sig.ri:

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FABRIZIO PROIETTI



1) Arch. Bruno Mario Broccolo nato a _____ il _____ e
residente in _____, Via _____, domiciliato presso la
sede municipale, il quale interviene in quest'atto in nome per conto e
nell'interesse esclusivo del **Comune di Assisi** che legalmente
rappresenta nella sua qualità di Dirigente, all'uopo autorizzato come
da atti appresso indicati ed ai sensi del vigente Statuto Comunale.



2) il Sig. Alessandro Ventra nato a _____ il _____ e ivi
residente, via _____, il quale interviene in quest'atto in nome
per conto e nell'interesse esclusivo della **VENTRA ANTONIO S.R.L.**
con sede legale in _____, vico _____ nella sua qualità di
legale rappresentante – amministratore unico dell'Impresa, come
risulta dalle informazioni societarie dell'Impresa sopra indicata,



reperate tramite visura sul sistema AVCPASS, presente in atti. Dichiara il medesimo di non essere a conoscenza che, nei confronti della ditta sopra indicata e di cui assume la rappresentanza nel presente atto, sussista qualche provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 o che nei propri confronti sussistano procedimenti penali in corso parimenti interdittivi della capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione. In materia di antimafia si dà atto che l'impresa VENTRA ANTONIO S.R.L. risulta iscritta nelle "white lists" della Prefettura di Potenza; tale iscrizione tiene luogo della documentazione antimafia, documentazione presente in atti.

Le parti come sopra individuate dichiarano i reciproci codici fiscali e partite IVA della ditta/ente che rappresentano:

- Arch. Bruno Mario Broccolo C.F.: ;
- Comune di Assisi P.I.: ;
- Sig. Alessandro Ventra C.F.: ;
- Ditta Ventra Antonio S.r.l. P.I.:

Della identità personale dei contraenti, io Segretario Generale sono personalmente certo.

Richiamati i seguenti atti:

- Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 19.08.2021 con la quale veniva approvato il progetto di livello definitivo del "Piano di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali – IV stralcio funzionale" per un'importo complessivo di € 650.000,00;



- determina dirigenziale n. 1225 del 27.12.2021 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori, di cui trattasi, per un importo complessivo di € 650.000,00, di cui € 529.156,15 per lavori ed € 120.843,85 per somme a disposizione;
- determinazione dirigenziale a contrarre n. 1226 del 27.12.2021 con cui è stato disposto l'affidamento dei lavori di "manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali - IV stralcio funzionale" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm. da svolgersi in modalità telematica, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 36 comma 9bis D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.) previa indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare;
- in attuazione della succitata D.D., di cui sopra, l'Ufficio Servizi Operativi del Comune di Assisi, ha espletato apposita indagine di mercato per l'individuazione di 15 operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione dei lavori di cui trattasi;
- in risposta all'invito di gara sono pervenute, sulla piattaforma telematica di negoziazione "Portale Acquisti Umbria", n. 10 offerte valide;
- verbale di gara del 15.02.2022 dal quale risulta provvisoriamente aggiudicataria l'Impresa Ventra Antonio S.r.l. di Melfi (PZ) con un ribasso del 11,770%, la cui offerta è risultata la prima non anomala, per un importo di €. 467.764,05 più iva come per legge;



M

- determinazione dirigenziale n. 244 del 28.03.2022 con la quale si è aggiudicato l'appalto in via definitiva;
- comunicazione ai controinteressati circa l'avvenuta aggiudicazione definitiva inviata alle ditte escluse e alle ditte non aggiudicatrici tramite pec, generata dalla piattaforma telematica "Portale Acquisti Umbria";
- nota prot. n. 0018694 del 08.04.2022 con la quale l'Ufficio Contratti ha richiesto alla Ditta l'inoltro della documentazione necessaria per addvenire alla stipula del presente contratto;
- nota prot. n. 0023210 del 02.05.2022 con la quale la Ditta ha inoltrato la documentazione di cui sopra, che è stata riscontrata positivamente.

Essendo intenzione delle parti far risultare in apposito atto formale quanto precede, di comune accordo mi richiedono di ricevere il seguente

CONTRATTO

mediante il quale,

ART.1 - L'Arch. Bruno Mario Broccolo nella sua qualità ed in esecuzione degli atti deliberativi e determinativi citati nelle premesse dà e concede in appalto all'Impresa Ventra Antonio S.r.l. di Melfi (PZ) i lavori di "manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali. IV stralcio funzionale" CUP: G77H21073380004 – CIG: 9075796FC6. Detti lavori dovranno essere eseguiti alle condizioni tutte stabilite nel capitolato speciale d'appalto, (**ALL. A**) che si allega al presente atto "per estratto" quale parte integrante e sostanziale.



Detti lavori, per quanto previsto nella lettera invito, dovranno essere ultimati entro 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, pena l'applicazione di una penale per ritardo pari all'1 x mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. L'appaltatore sarà tenuto a realizzare i lavori seguendo il programma esecutivo, che se pur non allegato al presente atto è da intendersi parte integrante e sostanziale del medesimo e controfirmato, è presente in atti.

Le ipotesi di sospensione totale o parziale dei lavori sono regolate dall'art. 2.16 del capitolato speciale.

ART. 2 - L'importo complessivo dei lavori è definitivamente stabilito in €. 467.764,05 più IVA come per legge, attesa l'offerta ammessa e accettata e di cui al verbale di gara del 15.02.2022, presente in atti. I pagamenti saranno effettuati tramite il Servizio di Tesoreria con le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità. La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo è lo stesso Sig. Alessandro Ventra come da espressa designazione dell'impresa, nota del 02.05.2022, che si allega al presente contratto (**ALL. B**) e fino a diversa notifica ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. 19.04.2000, n. 145.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'Art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale di Governo della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della



M

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 3 - La liquidazione finale dei lavori verrà determinata dopo la redazione dello stato finale e del certificato di collaudo, i quali verranno compilati nei modi e nei termini prescritti dalla legge e dagli artt. 2.20 e 2.21 del capitolato speciale.

ART. 4 - L'Arch. Bruno Mario Broccolo, sempre per conto del Comune che rappresenta, e per il tramite del Responsabile del Procedimento, si impegna a corrispondere i pagamenti in acconto ai sensi dell' art. 2.18 del capitolato speciale d'appalto, ossia ogni qualvolta il credito dell'Impresa al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la cifra di €. 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00).

ART. 5 - A sua volta il Sig. Alessandro Ventra nella sua qualità sopra richiamata dichiara di accettare ed assumere i lavori alle condizioni sopra specificatamente richiamate e di dare piena e integrale esecuzione a quanto forma oggetto dell'appalto attenendosi scrupolosamente agli obblighi derivanti dal capitolato speciale e dalle disposizioni che potranno essere impartite dal Direttore dei lavori, purché tali disposizioni non comportino somme aggiuntive all'importo contrattuale e salvo variazioni alle opere progettate espressamente autorizzate. La violazione del divieto di modificare i lavori appaltati comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i medesimi lavori.


6/58



L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti o che dopo la loro accettazione abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Sono qui da intendersi espressamente richiamate la procedura di contestazione e l'onere delle spese previste dalla vigente normativa.

ART. 6 - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare e far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le misure di sicurezza così come previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in via particolare il piano operativo di sicurezza controfirmato dalle parti e presente in atti. L'Impresa ritiene il piano di sicurezza tecnicamente corretto a garantire la sicurezza dei suoi lavoratori, compatibile con le risorse umane e strumentali che si impegneranno in cantiere e con quanto previsto nel proprio documento di sicurezza redatto ai sensi della vigente normativa. Inoltre si obbliga ad applicare i trattamenti economico giuridici non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria. Tale obbligo dovrà essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti delle opere che in quella successiva. L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa, anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e, indipendentemente dalla natura industriale od artigianale, dalla struttura e dimensione dell'impresa

stessa e di ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante, la medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori non sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate sarà effettuato solo dopo che siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, non ha titolo al risarcimento dei danni.

In caso di ritardo ingiustificato nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, la stazione appaltante può sostituirsi all'appaltatore nel pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del presente contratto. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, per i necessari accertamenti. In fase di stipula a carico dell'Impresa è stato acquisito DURC attestante la regolarità del versamento dei contributi (documento prot. n. INAIL_31840717 del 04.03.2022 con scadenza 02.07.2022).

In materia di norme a tutela dei lavoratori, l'Impresa dichiara di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro



dei disabili (art. 17 L. n. 68 del 12.03.1999), in quanto ha alle proprie dipendenze un numero di dipendenti inferiore a 15. A tal fine ha prodotto propria dichiarazione del 02.05.2022, presente in atti.

ART. 7 - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi che con il presente contratto assume, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2.4 del capitolato speciale, l'impresa Ventra Antonio S.r.l. ha prestato la cauzione definitiva (costituita secondo gli schemi di polizza tipo approvati con Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.04), di €. 22.023,00 pari al 11,770% dell'importo definitivo di aggiudicazione (ridotta del 50% rispetto a quanto richiesto avendo l'impresa prodotto certificato di qualità, già in fase di partecipazione alla gara e ridotta di un'ulteriore 20% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016) mediante polizza fidejussoria n. 2022/13/6623458, stipulata in data 21.04.2022 con la ITALIANA ASSICURAZIONI, agenzia di G20 Ag. Irpinia, fidejussione allegata al presente atto (**ALL. C**). Resta inteso che l'Istituto assicurativo non sarà sollevato dall'impegno assunto se non dopo che sarà stato adottato apposito provvedimento di svincolo da parte dell'Amministrazione Comunale. L'Arch. Bruno Mario Broccolo nella sua ricordata veste, dichiara di riconoscere valida la cauzione predetta ed accetta altresì gli obblighi assunti dall'Impresa Ventra Antonio S.r.l.



Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e per quanto richiesto dall'art. 2.5 del capitolato speciale l'Impresa Ventra Antonio S.r.l. ha prodotto polizza assicurativa per rischi di esecuzione n. 2022/25/6198635 stipulata in

N

data 20.05.2022 con Italiana Assicurazioni, agenzia di G20 Ag. Irpina e polizza per responsabilità civile verso terzi n. 2020/07/6185933 e sua appendice, regolarmente quietanzata in data 02.05.2022, stipulata con Italiana Assicurazioni, agenzia di Irpinia, polizze che tengono indenne l'amministrazione dai rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

ART. 8 - Sono qui da intendersi espressamente richiamate le previsioni del D.Lgs. n. 50/2016, per ciò che riguarda le ipotesi di recesso e risoluzione del presente contratto (per reati accertati, per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo negligenza dell'appaltatore). Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi della vigente normativa e delle disposizioni contenute nel codice civile.

ART. 9 – Al presente affidamento si applica il “Protocollo di Legalità” approvato dall'Amministrazione Comunale, da ultimo, con D.G.C. n° 65 del 28.04.2022, la cui accettazione è stata condizione fondamentale per l'ammissione alla gara e per la stipulazione del presente contratto.


Al presente affidamento si applica inoltre il “Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa”



approvato con D.G.C. n° 178 del 16.12.2021 e stipulato il 28.02.2022 tra la Prefettura di Perugia e Comune di Assisi.

Per quanto convenuto con tale Protocollo si stabilisce che:

- 1) il contratto d'appalto sarà automaticamente ed immediatamente risolto, ovvero si procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, dovessero essere comunicate dalla Prefettura di Perugia o altre Prefetture informazioni interdittive a norma degli artt. 91 e 94 D.Lgs 159/2011 ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alla procedura di gara;
- 2) l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione del servizio nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- 3) l'aggiudicatario sarà tenuto ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informazioni interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa subcontraente;
- 4) il contratto d'appalto sarà automaticamente ed immediatamente risolto, ovvero si procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile



M

della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

5) non potranno essere autorizzati subappalti a favore di altre imprese partecipanti alla presente procedura di gara e non risultate aggiudicatarie.

Al presente affidamento si applica altresì il "Codice di comportamento integrativo per i dipendenti pubblici" approvato con D.G.C. n. 241 del 20.12.2013. L'inosservanza di detti obblighi da parte del collaboratore dell'Impresa che ha rapporti con il Comune di Assisi, in base alla gravità rilevata dal Dirigente, può comportare la risoluzione o decadenza dal presente contratto.

ART. 10 - Le parti dichiarano di riportarsi per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, alle disposizioni contenute nel Capitolato speciale, negli elaborati grafici progettuali, nell'elenco prezzi unitari (**ALL. D**), nel cronoprogramma dei lavori, nel piano di sicurezza e nelle prescrizioni contemplate in materia dal codice civile.

ART. 11 - Il Responsabile che legalmente rappresenta il Comune nel presente atto, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, nomina il legale rappresentante della Ditta responsabile del trattamento dei dati personali inerenti le attività oggetto del presente contratto. Oggetto e modalità di trattamento, nonché gli obblighi del titolare del trattamento (Comune di Assisi) sono disciplinati nel "data processing addendum", redatto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 e che, controfirmato dalle parti in segno


12/58




di integrale accettazione delle clausole nello stesso previste, è presente in atti del presente contratto.

ART. 12 - Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto di appalto, non risolta con l'esperimento dell'accordo bonario, sarà devoluta alla competenza del foro di Perugia, intendendosi esclusa ogni intenzione di deferire la medesima ad arbitri.

ART. 13 - Qualsiasi spesa inerente il presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, è posta a carico dell'impresa contraente.

ART. 14 - Per il competente Ufficio del Registro si richiede la registrazione a tassa fissa in quanto trattasi di prestazione soggetta ad IVA e si denuncia un valore dello stesso di **€ 467.764,05 più IVA come per legge.**

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto che scritto in modalità elettronica, da persona di mia fiducia, per pagine dodici e fino alla tredicesima ho letto alle parti, che trovandolo conforme alle loro volontà, insieme a me lo sottoscrivono ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 82/2005. Le parti mi dispensano, espressamente dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza e ne costituiscono parte integrante e sostanziale al presente contratto.



Comune di Assisi Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo

La Ditta Appaltatrice Sig. Alessandro Ventra

L'Ufficiale Rogante Segretario Comunale Dott. Fabrizio Proietti